

MOZIONE DI MODIFICA DELL'ESAME DI STATO

PER L'ABILITAZIONE ALLA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

ART. 46 L. 247/2012

PREMESSO CHE

- **l'art. 1 della L. 31/12/2012 n. 247** statuisce, alla lett. d), che *"...l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta...favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito..."*;
- il detto accesso è disciplinato **dall'art. 46 della medesima legge**, che ne disciplina le modalità di svolgimento statuendo che *"...1. L'esame di Stato si articola in **tre prove scritte** ed in una prova orale. 2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3. Nella **prova orale** il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario...7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora,*

fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami”.-

- Le **finalità** del suddetto esame sono altresì elencate nel successivo comma 6 del medesimo art. 46, il quale ne stabilisce i criteri necessari per lo svolgimento dell'esame e per la valutazione delle suddette prove ed in particolare: “...a) *chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione...*”;
- **l'art. 43 della medesima legge**, novellando la pratica forense, ha ridotto la durata del tirocinio **al fine di rendere più celere l'inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni**, riformando, al contempo, la modalità di svolgimento della pratica inserendo la possibilità (in alternativa alla pratica svolta presso uno studio), di frequentare con profitto (per un periodo non inferiore a diciotto mesi), corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi e da altri soggetti previsti dalla legge;
- che quindi, con ogni evidenza, l'intendimento del Legislatore è stato quello di riformare e di **valorizzare il percorso dell'accesso alla professione**, rendendolo così più **snello**, garantendone, al contempo, **un'adeguata preparazione** multidisciplinare ed una formazione permanente nel rispetto dell'esercizio effettivo e continuativo della professione forense degli iscritti agli albi;
- la sopra citata riforma stride, quindi, con la disciplina dell'esame di stato di cui all'art. 46 L.P., stante la complessità e la pluralità delle prove previste (scritte ed orali), che non si armonizzano con il sopra descritto percorso formativo e con i criteri dettati dallo stesso art. 46 comma 6, il quale richiede, invece, una formulazione più lineare ed attinente alla riforma in oggetto;

VISTO

- il Parere reso dal Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 (numero affare 00825/2016);
- il Regolamento di cui al decreto del 25.02.2016 n. 48;
- il Regolamento di cui al decreto 17/03/2016 n. 70;
- il Decreto Ministeriale del 12.08.15 n. 143;
- l'art. 47 Legge professionale forense,

RITENUTO CHE

- il suddetto regolamento 17/03/2016 n. 70, ha già recepito in parte le osservazioni formulate da Aiga su richiesta del Ministero della Giustizia, relativamente alla proroga di cui all'art. 46 c. 7 L.P., in merito all'abolizione dei codici commentati;
- in occasione del Congresso Ordinario dell'Aiga, tenutosi a Foggia nelle date del 27-28/10/2017, l'assemblea ha approvato una mozione - proposta dalla Sezione di Locri - sul medesimo tema nonchè in ordine al percorso formativo dei giovani e che la predetta mozione, inoltrata alle competenti Istituzioni, è rimasta ad oggi inevasa.-

CONSIDERATO CHE

- il D.L. 91/18 (c.d. mille proroghe), convertito in legge del 21 settembre 2018, ha statuito **l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'esame di Stato per la prossima sessione d'esame di dicembre 2020;**
- tale nuova formulazione prevede, tra l'altro, l'abolizione durante le prove scritte dei codici commentati di cui al già citato art 46 c. 7 L.P., secondo cui "*...le prove scritte si svolgono **con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.** Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami";*
- la detta abolizione rappresenta un fuor d'opera poichè i predetti testi di legge rivestono **uno strumento quotidiano e necessario,** per lo svolgimento della

professione forense ed il cui utilizzo pienamente assolve alle finalità ed ai criteri di cui all'art. 46, c. 6 L.P.;

- il nuovo esame di Stato, nell'attuale formulazione, stridendo con la disciplina afferente la pratica forense e la formazione, è quindi connotato da caratteri fortemente selettivi e limitanti tipiche di una prova concorsuale e non invece di una prova abilitativa, quale invece è l'esame di avvocato;
- stante l'imminente entrata in vigore, nel dicembre 2020, è necessario **intervenire con estrema urgenza** al fine di scongiurare inutili dispersioni di energie, nonché al fine di uniformare e/o armonizzare la disciplina in oggetto, secondo gli intenti del legislatore;

Per tutto quanto sopra l'Aiga, con l'odierna mozione

PROPONE

Che l'esame per l'abilitazione forense sia così strutturato:

PROVA SCRITTA:

- a) la redazione di un **atto giudiziario** che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo, anche attraverso l'ausilio dei testi di legge con commenti e citazioni giurisprudenziali;

PROVA ORALE:

il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie in cui sono **DUE obbligatorie**: una procedura a scelta, ordinamento e deontologia forensi, nonché ulteriori **TRE materie a scelta tra**: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto tributario, diritto ecclesiastico.-

Conseguentemente,

PROPONE LA MODIFICA

dell'art. 46 commi 1, 2, 3 e 7 della L.P., come segue:

“1. L'esame di Stato si articola in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed ha per oggetto:

a) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie in cui sono obbligatorie: procedura civile, procedura penale e ordinamento e deontologia forensi; nonché, ulteriori due materie a scelta tra: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto tributario, diritto ecclesiastico...

7. Le prove scritte si svolgono *anche con l'ausilio dei testi di legge con annessi commenti e citazioni giurisprudenziali*. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami”.-

* * * * *

Tutto quanto sopra, si chiede che il XXV Congresso Ordinario AIGA, riunito in Messina dal 17-19 ottobre 2019, impegni il Presidente e la Giunta Nazionale futuri, a mezzo di un'attività politica propositiva e propulsiva, affinché i competenti organi legislativi si attivino affinché le suddette istanze trovino concreta e fattiva attuazione presso gli organi legislativi competenti.

Delegato AIGA Nocera Inferiore

Felice Napolitano